



Sentenza n. 181 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 30 ottobre 2024, deposito del 19 novembre 2024
comunicato stampa del 19 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 57 del 2024

parole chiave:

PUBBLICO IMPIEGO – PARITÀ DI GENERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ

disposizioni impugnate:

- art. 44, commi da 7 a 11, e allegata Tabella 37 del [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#)
- Tabella A, allegata al [decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, «**nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria**».

Secondo il rimettente, le disposizioni censurate **lederebbero il principio di eguaglianza**, sarebbero prive di ogni «ragionevole giustificazione», in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. e, al tempo stesso, si porrebbero in contrasto, in via mediata, con l'art. 117, primo comma, Cost., «che impone il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario» e, in via diretta, con la direttiva 76/207/CEE, l'art. 3, paragrafo 2, TUE, l'art. 8 TFUE, gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., la direttiva 2000/78/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In via preliminare, **la Corte dichiara ammissibili le questioni sollevate sotto il profilo del contrasto con disposizioni del diritto dell'Unione europea dotate di efficacia diretta**.

Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento relativo ai casi di **“doppia pregiudizialità”**, affermatosi a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, secondo cui **il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può scegliere discrezionalmente tra due strade alternative, entrambe in grado di garantire il primato del diritto dell’Unione: da un lato, la non applicazione della normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dall’altro, la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, e dell’art. 11 Cost.**

Nel caso in cui si scelga la seconda strada, tuttavia, affinché la Corte possa giudicare nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile, **«è necessario che la questione posta dal rimettente presenti un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale».**

Nel caso di specie, secondo la Corte, tale nesso si rivela in modo esemplare, dal momento che la direttiva 2006/54/CE, nell’attuare il principio di parità di trattamento tra uomo e donna, già sancito dalla direttiva 76/207/CEE, **«investe principi fondamentali nel disegno costituzionale e con tali principi interagisce nel sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere al metro dell’art. 3 Cost., in una prospettiva di effettività e di integrazione delle garanzie».**

Inoltre, prosegue il giudice delle leggi, **la via del giudizio di legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di «addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con l’efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea», salvaguardando in modo efficace il valore di rilievo costituzionale della certezza del diritto.** Un carattere che si rivelerebbe particolarmente proficuo **«qualora l’interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra principi di carattere costituzionale».**

Il Consiglio di Stato, nella propria ordinanza di rimessione, ha sottolineato proprio i diversi esiti cui è approdata la giurisprudenza sulla vicenda normativa in discussione, non essendo mancati casi in cui è stato negato ogni profilo di contrasto con i precetti costituzionali e con il diritto dell’Unione. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Corte **«emerge, con chiarezza paradigmatica, l’esigenza di una pronuncia efficace *erga omnes*, che travalichi la singola controversia e offra ai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili»**, a fronte di una normativa che coinvolge una vasta platea di interessati e si presta ad applicazioni reiterate. Passando al merito delle questioni sollevate, **la Corte le ritiene fondate.**

Dopo aver messo in evidenza che **il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e le prescrizioni poste dal diritto dell’Unione europea «convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento**, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l’integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti», la Corte rileva che **il trattamento differenziato in base al genere nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile, non trova una ragionevole giustificazione nelle caratteristiche dei compiti svolti da tale personale.**

Il ruolo degli ispettori, infatti, a seguito dell’evoluzione normativa, **non vede più nel «diretto e continuativo contatto con i detenuti» una sua «connotazione qualificante e indefettibile»**, che avrebbe potuto giustificare un divario tra la presenza maschile e quella

femminile, connotandosi principalmente per lo svolgimento di compiti di coordinamento e direttivi, destinati a proiettarsi anche nell'ambito della formazione e dell'istruzione.

Alla luce di tali compiti che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, secondo la Corte, **«la più esigua rappresentanza femminile non rinvia alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE»**, ai sensi del quale «una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso» non assume carattere discriminatorio solo quando, «per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato».

La sperequazione censurata, pertanto, «non persegue [...] un obiettivo legittimo, legato all'esigenza di preservare la funzionalità e l'efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, e confligge con il canone di proporzionalità, proprio per l'ampiezza del divario che genera».

Inoltre, le discriminazioni nell'accesso a un ruolo, che prelude al conseguimento degli incarichi più prestigiosi, **«violano il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un'attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società»**, dal momento che il sistema censurato permette che vengano escluse «da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata, sol perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nella dotazione organica e nei posti messi a concorso».

Alla luce di tali considerazioni, **la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni al suo esame, «nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria».**

Lorenzo Madau